

N. R.G. 500 \2023



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di GENOVA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa da

JASMINA HRUSTIC, rappresentata e difesa dall'avv. CANIGLIA COGLIOLO  
MATTEO, elettivamente domiciliata in Genova, GALLERIA MAZZINI, 7/10 presso  
il difensore

ricorrente

**contro**

INPS, rappresentato e difeso dall'avv. LO SCALZO CHRISTIAN, LOLLI CINZIA,  
CAPURSO PIETRO e BONICOLI LILIA, elettivamente domiciliato in Genova,  
P.zza DELLA VITTORIA, 6 R, presso l'Ufficio legale distrettuale

convenuto

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2023, Hrustic Jasmina ha convenuto in  
giudizio l'INPS per sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti per il godimento del  
reddito/pensione di cittadinanza.

L'INPS si è ritualmente costituito, chiedendo il rigetto della domanda.

La causa è stata discussa oralmente e decisa senza necessità di attività istruttoria.

Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.

La ricorrente ha presentato domanda in data 20 settembre 2022 (doc. 3 ric.) e la  
domanda è stata respinta perché "Richiedente condannato con sentenza definitiva  
intervenuta nei dieci anni precedenti la richiesta (art.7, c.3, D.L.n.4/2019, convertito in  
L.n.26/2019" (doc.4 ric.).

Si legge in ricorso che la Hrustic non sarebbe stata condannata per nessuno dei  
reati di cui alla norma richiamata dall'Istituto, avendo riportato nel 2015 condanna  
definitiva per tentata rapina e non per rapina consumata, come emerge dal certificato del  
casellario sub doc. 7 ric.



L'art. 2 della legge n.26/2019, istitutiva del reddito di cittadinanza stabilisce che:

“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.



c-bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”.

Costituisce onere della parte che agisce in giudizio allegare e provare i requisiti di legge per il diritto di cui chiede l'accertamento giudiziale: la domanda di accertamento e di condanna presuppone che il Giudice valuti la sussistenza dei requisiti per accertarne, appunto, la spettanza.

Posto che l'azione giudiziaria si configura quale azione di accertamento del diritto a prestazione previdenziale, avente ad oggetto il diritto ed il rapporto e non l'impugnazione/contestazione del provvedimento amministrativo di rigetto dell'Ente) in base ai principi generali, compete alla parte che agisce in giudizio fornire prova dei presupposti della sussistenza del diritto.

La ricorrente non ha allegato - né, di conseguenza, provato - il possesso di tutti i requisiti di legge suindicati previsti per il diritto al reddito di cittadinanza.

Non ha rilievo la motivazione del provvedimento amministrativo al fine di limitare gli oneri di allegazione e prova.

La motivazione che ha portato al rigetto è, peraltro, fondata.

L'art. 7 del medesimo testo normativo vigente *ratione temporis* stabilisce che “1.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. 2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni. 3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna”.

Dal certificato del casellario in atti risulta che il 30 maggio 2015 è diventata definitiva la condanna ad un anno e mesi otto di reclusione (oltre € 1000,00 di multa) per il delitto di cui agli artt. 56 e 628 cp (con la recidiva reiterata, specifica e/o infraquinquennale).

Il delitto rientra tra quelli ostativi alla concessione del beneficio secondo l'art. 7.



Né certo si può affermare che la condanna de qua non costituisca un ostacolo perché concerne una rapina tentata e non consumata, posto che non può essere significativa, ai fini che ci occupano, la circostanza - accidentale - che ha impedito la consumazione del crimine.

Quel che rileva è il disvalore degli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere una rapina, non il fatto, indipendente dalla volontà dell'agente, che l'azione non si sia compiuta o l'evento non si sia verificato.

Ciò è coerente con la ratio ed i connotati dell'istituto, come ben espressi in Corte costituzionale n. 126/2021: "i requisiti personali, reddituali e patrimoniali per accedere al reddito ...devono sussistere, sia al momento della presentazione della domanda, sia per tutta la durata dell'erogazione....

Ai sensi dell'art. 4, per beneficiare del reddito di cittadinanza è necessario rispettare numerose condizionalità, quali l'immediata disponibilità al lavoro (...) e l'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale, attraverso la sottoscrizione di un patto per il lavoro e, ove siano presenti particolari criticità, di un patto per l'inclusione sociale..... Il venir meno agli obblighi comporta dirette conseguenze sulla percezione del beneficio, le quali, a seconda della gravità dell'inadempimento, vanno da una decurtazione delle somme da erogarsi sino alla decadenza dallo stesso beneficio. 6.1.2.- Alla condanna definitiva (o all'applicazione della pena su richiesta delle parti) per i ricordati reati di cui all'art. 7, comma 3, consegue la revoca del reddito di cittadinanza. La revoca ha efficacia retroattiva e comporta l'obbligo alla restituzione di quanto indebitamente percepito e determina l'ulteriore effetto di non poter più richiedere il beneficio prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna....

La disciplina del reddito di cittadinanza definisce un percorso di reinserimento nel mondo lavorativo che va al di là della pura assistenza economica. Ciò differenzia la misura in questione da altre provvidenze sociali, la cui erogazione si fonda essenzialmente sul solo stato di bisogno, senza prevedere un sistema di rigorosi obblighi e condizionalità. Così, ad esempio, per quelle prestazioni che si configurano quali misure di sostegno indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilità civile – ....- diretta alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona (sentenza n. 7 del 2021), al fine di garantire un minimo vitale di sussistenza a presidio del nucleo essenziale e indefettibile del diritto al mantenimento, garantito a ogni cittadino inabile al lavoro (sentenza n. 152 del 2020). Si pensi anche alla pensione di cittadinanza – prevista dallo stesso d.l. n. 4 del 2019, come convertito, per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni – che è una misura di mero contrasto alla povertà delle persone anziane; o ancora all'assegno sociale – riconosciuto dall'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) a coloro che abbiano compiuto 65 (ora 67) anni di età e siano titolari di un reddito al di sotto della soglia di legge – volto a far fronte a un particolare stato di bisogno derivante dall'indigenza..... 6.2.1. Il reddito di cittadinanza, invece, non ha natura meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo.



Non contrasta certo con esso che il legislatore lo riservi a un soggetto di cui non sono in dubbio le qualità morali, che non è in condizione di attuale pericolosità ed è in grado di seguire un percorso d'inserimento nel mercato del lavoro, non essendo destinatario di misure le quali... possano risultare a tal fine impeditive. Rileva, inoltre, che tali requisiti sono previsti «per l'ottenimento di un beneficio economico rispetto al quale, tra l'altro, l'interessato non può vantare alcun diritto precostituito in assenza della legge di cui è parte la disposizione censurata (sul punto si veda la sentenza n. 248 del 2019)» (sentenza n. 122 del 2020)».

Pertanto, per i suesposti motivi, la domanda va respinta.

Le peculiarità della vertenza e le condizioni personali della ricorrente giustificano la compensazione delle spese di lite tra la parti.

Il deposito della motivazione è riservato nel termine di giorni trenta.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti;

riserva il termine di giorni trenta per il deposito della motivazione.

Genova, 23/05/2023

Il Giudice

Simona Magnanensi

